SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2000, n. **207**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CUBA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cuba (qui di seguito denominate "Parti");

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che questo obiettivo deve essere perseguito dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali.

ARTICOLO 1

Agli effetti del presente Accordo

a) "Condanna" indicherà qualsiasi pena o misura detentiva adottata da un giudice o da un Tribunale mediante sentenza passata in giudicato a seguito di una infrazione penale;
b) "Sentenza" indicherà un provvedimento giudiziario con il quale si commina una condanna;
c) "Stato di condanna" indicherà lo Stato dove viene comminata la condanna alla persona che sia stata trasferita o che possa esserlo;
d) "Stato di esecuzione" indicherà lo Stato nel quale la persona condannata è stata trasferita o possa esserlo, perché vi compia la condanna;
e) "Persona condannata" indicherà qualsiasi persona alla quale sia stata imposta attraverso una sentenza una condanna.

ARTICOLO 2

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente in materia di trasferimento di persone condannate ai sensi del presente Accordo.
2. Una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati potrà, ai sensi del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per espiarvi la condanna indicata nella sentenza.

ARTICOLO 3

Il presente Accordo si applicherà soltanto nei seguenti casi:

a) che la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione;
b) che la sentenza sia passata in giudicato;
c) che la parte della condanna della persona condannata tuttora da espiare al momento della ricezione della domanda sia per lo meno di un anno;
d) che la persona condannata acconsenta al trasferimento;
e) che l'infrazione penale che ha dato luogo nello Stato di condanna a una condanna rappresenti una infrazione penale anche per la legge dello Stato di esecuzione;
f) che la persona condannata non sia stata condannata alla pena di morte, a meno che detta pena non sia stata commutata;
g) che le disposizioni della sentenza diverse dalle misure detentive siano state eseguite;
h) che lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione concordino con il trasferimento;
i) che il delitto non leda la sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4

1. Ogni persona condannata alla quale possa applicarsi il presente Accordo dovrà essere informata dallo Stato di condanna o dalla sua Ambasciata nel paese delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.
2. Le Parti designano quali autorità competenti a dar esecuzione al presente Accordo i rispettivi Dicasteri della Giustizia.

ARTICOLO 5

1. Ogni persona condannata potrà richiedere di essere trasferita in virtù del presente Accordo rivolgendo una richiesta scritta alle autorità competenti dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna, nel caso di sentenza passata in giudicato, rimetterà allo Stato di esecuzione:

a) la petizione della persona condannata dalla quale risulti che essa è a conoscenza di tutte le conseguenze legali del trasferimento;
b) una esposizione dei fatti che hanno originato la condanna ;
c) copia certificata della sentenza di condanna;
d) informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;
e) copia delle disposizioni legali sulle quali si basa la condanna;
f) informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, remissione della pena o altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna;
g) ove consentito, qualunque referto medico-sociale, circa la persona condannata, qualsiasi informazione sul suo trattamento medico nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la continuazione del suo trattamento nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 6

Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve prestare il suo assenso al trasferimento lo faccia in maniera volontaria e con la piena conoscenza delle conseguenze legali che ne derivano. Il procedimento seguito al riguardo sarà disciplinato dalla legge dello Stato di condanna

ARTICOLO 7

Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata in conformità al presente Accordo, che è quello di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le autorità di entrambi gli Stati considereranno, tra gli altri fattori, la gravità del reato, le conseguenze relative al reato, la ripercussione sociale del fatto criminoso, i precedenti penali della persona condannata, le relazioni socio-familiari che la medesima ha mantenuto con il suo ambiente di origine, il suo stato di salute.

ARTICOLO 8

Il fatto che lo Stato di esecuzione prenda a suo carico la persona condannata sospenderà l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna non potrà pretendere che si sconti nuovamente la condanna quando la stessa sia stata scontata per intero nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 9

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione dovranno eseguire la condanna senza modificare la natura giuridica e la durata della stessa così come è stata pronunciata nello Stato di condanna.
2. Se la natura o la durata delle condanne risultassero incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo dovrà, attraverso un provvedimento giudiziario o amministrativo, modificare la condanna comminata nello Stato di condanna in modo che non superi il massimo della pena prevista per la medesima infrazione penale nella propria legislazione.

In ogni caso, la natura e la durata della condanna dovranno corrispondere, nei limiti del possibile, a quelle indicate nella condanna da scontare.

ARTICOLO 10

Non si potrà procedere al trasferimento, in virtù del presente Accordo se a carico della persona che si deve trasferire, in relazione agli stessi fatti che hanno causato la condanna nello Stato di condanna, esistono nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 11

Soltanto lo Stato di condanna avrà il diritto di decidere circa ogni ricorso di revisione contro le sentenze.

ARTICOLO 12

Ognuno degli Stati potrà concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, in conformità alle sue leggi, comunicandolo immediatamente all'altro Stato.
Lo Stato di esecuzione, nel prendere visione di uno dei summenzionati atti di clemenza, dovrà dargli esecuzione in conformità alle proprie leggi.

ARTICOLO 13

Lo Stato di esecuzione agevolerà il rilascio di informazioni allo Stato di condanna circa l'esecuzione della condanna:
a) quando sia terminata l'esecuzione della condanna;
b) se la persona condannata evada prima del termine di esecuzione della condanna;
c) se lo Stato di condanna richiederà un rapporto speciale.

ARTICOLO 14

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo potrà applicarsi all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 16

Non sarà necessaria alcuna traduzione dell'istanza di trasferimento e dei documenti allegati.
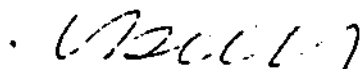
ARTICOLO 17

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
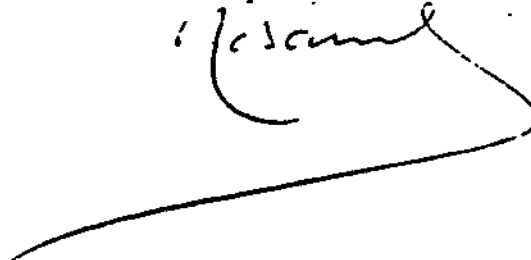
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a L'Avana, il nove di giugno 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrembi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Cuba

La Habana, 9 de junio de 1998

Excelencia:

Acuso recibo de su atenta comunicación Nro. 2304 fechada el día de hoy, contentiva de la posición del Ilustrado Gobierno de la República Italiana sobre el Artículo 3 del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre la República de Cuba y la República Italiana, suscrito en la ciudad de La Habana el día 9 de junio de 1998.

Renuevo a usted, Excelencia, el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Roberto Robaina González

Excmo. Sr. Lamberto Dini
Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Italiana

2304

L'Avana, 9 giugno 1998

Signor Ministro,

prendo atto di quanto comunicato con la Sua lettera del 9 giugno con la quale Ella mi informa che, con riferimento all'art. 3 dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Cubana firmato in data odierna, il Governo della Repubblica di Cuba "non darà alcun seguito alle richieste di trasferimento di persone condannate di nazionalità cubana che non siano residenti permanenti nel territorio della Repubblica di Cuba".

Ho altresì l'onore di comunicarLe che, in relazione al medesimo articolo del succitato Accordo, la Repubblica Italiana prenderà in considerazione le domande di trasferimento di persone condannate di cittadinanza italiana, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto Dini

S.E. Roberto Robaina Gonzalez
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Cuba

La Habana

REPUBLICA DE CUBA

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

La Habana, 9 de junio de 1998

Excelencia:

En relación con el Artículo 3 del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre la República de Cuba y la República Italiana, suscrito en la ciudad de La Habana el 9 de junio de 1998, me es grato participarle que el Gobierno de la República de Cuba no dará seguimiento alguno a solicitudes de traslado de personas condenadas de nacionalidad cubana que no sean residentes permanentes en el territorio del Estado cubano.

Renuevo a usted, Excelentísimo Señor Ministro, el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Roberto Robaina González

Excmo. Sr. Lamberto Dini
Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Italiana

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4190):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 luglio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 settembre ed il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 24 novembre 1999 (atto n. 4190/*A)* relatore sen. Ersilia SALVATO.

Esaminato in aula e approvato, il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6691):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2000 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 2 febbraio e il 1º marzo 2000.

Esaminato in aula il 31 marzo 2000 e approvato, con modificazioni il 10 maggio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4190/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 maggio 2000 con il parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 7 giugno 2000.

Relazione scritta annunciata il 28 giugno 2000 (atto n. 4190/*C*) relatore sen. Ersilia SALVATO.

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.

00G0251

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2000, n. **208.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 5 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196

1. L'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — *1.* La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici.

2. Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 16 maggio 1978, n. 196, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 16 maggio 1978, n. 196, vedasi in nota al titolo.

00G0255

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2000.

Sciolgimento del consiglio comunale di Calatabiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calatabiano (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Calatabiano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Calatabiano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000 alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calatabiano (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Calatabiano (Catania) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Teresa Pace, dirigente di ragioneria;

dott.ssa Antonella Liotta, segretario generale;

dott. Carmelo Musolino, consigliere di prefettura.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercitata, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 161

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calatabiano (Catania), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 24 maggio 1998, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In conseguenza della collocazione dell'ente in un contesto ambientale profondamente permeato dalla significativa presenza di clan mafiosi e di situazioni e circostanze riconducibili alla sfera della criminalità organizzata, il prefetto di Catania ha disposto l'accesso presso il comune di Calatabiano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le indagini svolte dai competenti organi investigativi e le risultanze emerse dalla relazione della commissione d'accesso avvalorano le ipotesi di forti ingerenze della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti delle cosche locali.

La presenza di uno dei maggiori sodalizi criminosi di natura mafiosa, che manifestando con determinazione i propri propositi criminali attraverso la commissione di omicidi non di rado finalizzati a rendere indiscusso il proprio potere sul territorio, ha determinato uno stato di allarme nella popolazione e creato situazioni di timore e assoggettamento.

Il livello di penetrazione di detto clan emerge anche dai fatti di natura estorsiva ed intimidatoria che hanno portato alla chiusura di un'attività industriale con conseguente licenziamento dei dipendenti.

In occasione di una iniziativa di solidarietà nei loro confronti è emerso il clima di paura e di assoggettamento delle maestranze interessate e dell'intera collettività locale, che non hanno partecipato alla manifestazione perché oggetto di gravi intimidazioni.

L'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata fa sì che l'amministrazione comunale di Calatabiano, già in passato coinvolta in procedure di dissesto finanziario e più volte sottoposta a commissariamento regionale, abbia risentito direttamente di tale stato di cose, raggiungendo una condizione di degrado amministrativo, tale da ingenerare nella popolazione una assoluta sfiducia nella possibilità di una adeguata opera di risanamento.

La trama delle anomale interferenze intessuta dalla criminalità organizzata si è estesa, come risulta dalle vicende penali che coinvolgono amministratori e dipendenti, all'apparato burocratico e politico dell'ente sollevando profili di dubbia legittimità dell'azione amministrativa e lasciando ipotizzare un ambiente scarsamente sensibile ai valori della legalità e piuttosto incline al dispregio delle regole.

In particolare, alcuni amministratori e dipendenti sono interessati da procedimenti e pregiudizi penali per reati che variano dall'associazione a delinquere di tipo mafioso a reati contro la pubblica amministrazione.

Ulteriore condizione sintomatica della permeabilità dell'azione amministrativa dell'ente alle pressioni delle organizzazioni criminali è da ricondurre ad una nomina istituzionale, disposta dal consiglio comunale, di persona che risulta avere legami di parentela con una consorteria criminale.

Inoltre, l'arresto di alcuni dipendenti comunali ha provocato una serie di gravi disfunzioni nella gestione dell'ente in quanto gli incarichi ricoperti dagli stessi non sono stati riassegnati; peraltro la successiva reintegra degli interessati nei propri uffici, avvenuta all'atto di scarcerazione, ha suscitato nella popolazione sentimenti di sfiducia e rassegnazione.

L'attività gestionale dell'ente ha risentito dell'invasività del fenomeno mafioso risultandone piegata, seppur con mezzi apparentemente regolari, a interessi certamente estranei al bene comune.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, l'attività espletata dal comune nel settore degli appalti di opere pubbliche è estremamente frammentata e condizionata quasi sempre dalla necessità di rimediare alla mancanza di qualsivoglia programmazione di intervento anche nelle attività primarie.

Per contro, si è rilevato un assiduo ricorso alla trattativa privata ed alle procedure di somma urgenza senza il rispetto di specifiche disposizioni normative, che ha finito per costituire il modello procedurale utilizzato dall'amministrazione comunale di Calatabiano anche per attività gestionali preventivamente programmabili e sfornite di significativa urgenza.

La stessa procedura è stata seguita anche per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, che è stato conferito a privati in via temporanea e per circa diciotto mesi, con provvedimenti d'urgenza che denotano l'assoluta incapacità di operare la benché minima programmazione nell'espletamento di un servizio pubblico essenziale, di particolare rilievo per la stessa popolazione.

Con il ricorso alla procedura d'urgenza si è amplificata a dismisura la discrezionalità utilizzata nella gestione della cosa pubblica vanificando, nel contempo, la possibilità di sindacare i criteri di scelta degli assegnatari degli incarichi.

Inoltre, come risulta dai rapporti dell'autorità investigativa, l'ingerenza esterna della criminalità organizzata si evince anche nella gestione e nel controllo di attività economiche, di appalti e di servizi pubblici, quali quello del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della metanizzazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Calatabiano (Catania), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ed essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Calatabiano.

A tal fine il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Calatabiano con relazione del 15 maggio 2000, che si intende qui integralmente richiamata, disponendone nel contempo, con provvedimento n. 2082/2082-2000/13.4/Gab. del 15 maggio 2000 la sospensione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Calatabiano (Catania), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 1° luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione prot. 1178 del 28 giugno 2000 con la quale è stato segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Teramo nei giorni 30 giugno 2000, e 1° e 3 luglio 2000 a seguito delle operazioni di trasloco per l'attivando ufficio delle entrate di Teramo;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Teramo per i giorni 30 giugno, 1° e 3 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 luglio 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A10318

DECRETO 11 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «Centro autorizzato di assistenza fiscale Ascom Parma Caf Imprese S.r.l.», e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 2 giugno 2000 con la quale la società «Centro assistenza fiscale Ascom Parma Caf Imprese S.r.l.», legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Malanca Enzo, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 marzo 2000 a rogito notaio Giovanni Fontanabona, n. 75663 di repertorio e n. 17692 di raccolta, registrato a Parma in data 30 marzo 2000 al n. 2129 e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla suddetta istanza;

Visto che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi è stata istituita in data 29 aprile 1945 ed è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori;

Vista la delega con la quale, in data 27 dicembre 1999, la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi della piccola e media impresa con sede in Roma, piazza G. G. Belli n. 2, ha delegato l'Associazione imprese commercio e terziario della provincia di Parma a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 5462 stipulata con la Società cattolica di assicurazione la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Valenti Marco Alberto, dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società Centro autorizzato di assistenza fiscale Ascom Parma S.r.l., con sede in Parma, via Abbeveratoia n. 63/A, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 luglio 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A10199

DECRETO 11 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «Centro autorizzato di assistenza fiscale S.r.l. - Imprese Confcommercio Reggio Emilia», e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 8 giugno 2000 con la quale la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale S.r.l. - Imprese Confcommercio Reggio Emilia», legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Ferra-boschi Paolo, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 13 marzo 2000 a rogito notaio Antonino Vacirca, n. 7124 di repertorio e n. 1730 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia confonne all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi è stata istituita in data 29 aprile 1945 ed è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori;

Vista la delega con la quale in data 28 dicembre 1999, la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi della piccola e media impresa con sede in Roma, piazza G. G. Belli n. 2, ha delegato l'Associazione provinciale del commercio turismo e servizi di Reggio Emilia a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 5465 stipulata con la Società cattolica di assicurazione la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte dei responsabili dell'assistenza fiscale, dott. Luigi Leoni, dott.ssa Paola Pizzetti e rag. Corrado Cocconi, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale S.r.l. - Imprese Confcommercio Reggio Emilia», con sede in Reggio Emilia, via Cambiatori n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 luglio 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A10200

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 luglio 2000.

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nonché di un'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1998 attuativo del comma 2, dell'art. 40 del predetto decreto legislativo;

Visti in particolare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 1998 recanti rispettivamente le modalità di riversamento dell'«IRAP - Amministrazioni pubbliche» dell'«Addizionale regionale IRPEF» nonché dell'«IRAP-Altri soggetti» per gli anni 1998 e 1999 e che stabiliscono che con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dovranno essere stabilite, sentita la Conferenza Stato-regioni, le modalità di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF per gli anni successivi al 1999;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 16 novembre 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante norme concernenti la determinazione della quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1998 che prevede che debba essere attribuita allo Stato per il medesimo titolo una quota dell'IRAP solo per gli anni 1998 e 1999;

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme in materia di federalismo fiscale;

Visto in particolare il comma 1, del predetto articolo 10 che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che in attuazione dell'art. 10 della legge delega 13 maggio 1999, n. 133, il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 gennaio 2000 ha in via preliminare approvato uno schema di decreto legislativo proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e che tale schema di decreto legislativo è stato inviato alle competenti commissioni parlamentari permanenti — come previsto dall'art. 10, comma 2, della citata legge delega — per l'acquisizione del parere;

Tenuto conto che l'art. 1 del predetto schema di decreto legislativo prevede che le disposizioni in materia di federalismo fiscale decorrano dal 1° gennaio 2001 e che da tale data vengano introdotte modifiche all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario;

Tenuto conto che sul predetto schema è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 gennaio 2000 nonché della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 1999;

Ravvisata la necessità, per quanto premesso, di dover confermare, per l'anno 2000, le modalità di riversamento delle somme riscosse per l'IRAP e per l'addizionale regionale IRPEF individuate dal citato decreto interministeriale del 24 marzo 1998, anche al fine di assicurare alle regioni la regolare e tempestiva attribuzione delle risorse finanziarie relative all'IRAP ed all'addizionale regionale all'IRPEF, che costituiscono la principale fonte di finanziamento della spesa sanitaria dalle stesse sostenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 1° giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 2000 sono prorogate le modalità di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF stabilite dal decreto ministeriale 24 marzo 1998 emanato in attuazione dell'art. 40, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446/1997.

Roma, 3 luglio 2000

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A10319

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti metimazolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto i pareri favorevoli della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco, resi nelle sedute del 5 giugno 2000 e del 3 luglio 2000;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo metimazolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo metimazolo di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato «I» che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti metimazolo, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi all'allegato 1.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

4.6 Gravidanza e allattamento:

Il metimazolo può causare danno al feto se viene somministrato ad una donna gravida, in quanto oltrepassa facilmente la barriera feto-placentare e può indurre gozzo ed ipotiroidismo nel feto. Inoltre, si sono verificati rari casi di *aplasia cutis* sotto forma di difetti del cuoio capelluto e, molto raramente, casi di altre malformazioni congenite in neonati le cui madri avevano ricevuto il metimazolo durante la gravidanza.

Dati di letteratura hanno mostrato che il rischio di malformazioni congenite è maggiore nei neonati di donne con tireotossicosi non trattata.

Se il (nome commerciale) viene usato durante la gravidanza, o il concepimento avviene durante il trattamento con questo farmaco, la paziente deve essere messa a conoscenza dei potenziali rischi per il feto.

Il medico dovrà attentamente valutare le possibili alternative terapeutiche.

Ad oggi non sono stati descritti difetti del cuoio capelluto e altre specifiche malformazioni congenite nei neonati di pazienti trattate con propiltiouracile; quindi questo farmaco può essere preferibile al metimazolo nelle donne gravide che necessitano di terapia antitiroidea, sempre tenendo presente il rischio di gozzo ed ipotiroidismo nel feto.

00A10343

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 2000.

Criteri e modalità per la concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083; modelli per la relativa domanda di ammissione, e schemi per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 1999, n. 92, recante il regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, occorre definire, per l'anno 2001, il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Scopo della concessione dei contributi

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

La concessione dei contributi può pertanto avvenire solo previa verifica che i progetti promozionali da realizzare rispondano effettivamente agli obiettivi della internazionalizzazione e, dopo la loro esecuzione, sulla base di un dettagliato rendiconto di spesa.

Art. 2.

Modelli

Sono approvati per l'anno 2001 — come da allegati al presente decreto — il modello per la domanda di ammissione al contributo, lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma promozionale, le schede illustrative dei progetti e il prospetto per l'elenco delle fatture.

Art. 3.

Inoltro dell'istanza di ammissione al contributo

La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta in bollo (allegato *A*) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - divisione III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 30 settembre 2000.

Le istanze inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Art. 4.

Soggetti ammessi e soggetti esclusi

Possono richiedere il contributo ai sensi della normativa vigente gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 580/1993. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non agisce per produrre profitto ovvero che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.

È esclusa l'ammissibilità delle imprese, comprese le società consortili e cooperative che svolgono attività d'impresa a favore dei soci, le quali possono richiedere agevolazioni a valere su leggi diverse.

In deroga al criterio di escludere le imprese, sono ammissibili quelle imprese che agiscono su mandato di soggetti ammissibili secondo la legge, a condizione che questi ultimi dimostrino l'impossibilità di provvedere direttamente, che partecipino alla proprietà dell'impresa e che sia provato il rapporto di mandato. In tal caso la spesa promozionale da presentare a contributo deve essere limitata al solo costo dei servizi resi.

La domanda non è accolta se il soggetto richiedente non prova di essere idoneo ad attuare efficacemente le azioni del progetto, secondo le indicazioni fornite dal regolamento.

Art. 5.

Presentazione del programma promozionale

Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2001 articolato in progetti, ciascuno dei quali è descritto in una scheda (allegato *B*), in modo da presentare analiticamente:

la scelta del mercato estero,

l'obiettivo di ciascun progetto;

la predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;

le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);

il ruolo, di eventuali partner pubblici e privati;

l'ammontare della spesa da sostenere per ogni azione e la sua tipologia;

un piano finanziario con l'indicazione dei costi e della loro copertura prevista, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

i vantaggi per i consorziati ed il rapporto costi/-benefici.

Ad ogni scheda devono essere allegati i preventivi di spesa in originale, timbrati e firmati dall'erogatore dei servizi. I preventivi non impegnano a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi non sia possibile ottenere un preventivo di spesa, dovrà essere prodotta una previsione di costo firmata dal legale rappresentante.

Art. 6.

Ammissibilità del programma

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promo-

zione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2001 indicate dal Ministro, in corso di pubblicazione.

Il programma non è ammesso se le azioni non hanno rilievo nazionale e cioè se le imprese italiane partecipanti all'organismo e beneficiarie della promozione hanno sede in un'unica regione. Si possono considerare di rilievo nazionale le azioni di organismi localizzati in una specifica area del territorio nazionale quando si riferiscono a prodotti tipici.

Il programma è composto da una breve relazione illustrativa e dalle schede relative ai singoli progetti. Le schede progetto dovranno presentare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, dovranno illustrare con precisione i risultati attesi e dovranno specificare gli indicatori e gli standards da utilizzare nella misurazione dei risultati stessi.

A tal fine, è importante che nella definizione dei parametri citati si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo, come ad esempio il «giudizio» espresso dagli operatori o dai visitatori presenti ad una manifestazione fieristica, rilevato attraverso questionari dotati di una scala di valori. Inoltre si dovrà avere cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione che saranno seguiti, specificando l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà utilizzato per la loro selezione e fornendo il facsimile del questionario di intervista. La documentazione relativa ai parametri di misurazione dovrà essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

In alternativa alla realizzazione diretta, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a idonee società specializzate.

Art. 7.

Scelta degli indicatori e degli standards

L'indicatore è una variabile quantitativa o parametro qualitativo che registra i risultati conseguiti in una determinata azione. Esso consente di rappresentare il risultato dell'azione attraverso la registrazione del «numero» degli atti che manifestano un apprezzamento (ad esempio il numero di accessi al sito web, il numero di visitatori ad uno stand fieristico), oppure attraverso la raccolta di «giudizi» espressi secondo una scala di valori (ad esempio le risposte ad un questionario).

Lo standard è il valore atteso per un certo indicatore quantitativo (ad esempio numero atteso di accessi al sito web) o qualitativo (ad esempio la posizione attesa sulla scala di valori del questionario). Esso costituisce la base rispetto alla quale si effettua la misurazione.

I parametri sono rifiutati dal Ministero quando non risultano sufficientemente significativi ovvero rappresentano previsioni eccessivamente cautelative.

Art. 8.

Modifiche al programma

Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la presentazione della domanda, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione e comunque non oltre il 30 giugno 2001, per consentire al Ministero di approvare i progetti nei tempi previsti. I progetti presentati dopo tale data non saranno presi in esame.

Art. 9.

Pertinenza delle azioni promozionali

Si richiama l'attenzione sulla necessità che l'azione per la quale si chiede la ammissibilità al contributo risulti pertinente, poiché non potranno essere presi in considerazione progetti che non abbiano contenuto strettamente promozionale. Sono tali le azioni che hanno contenuto innovativo, che sono volte a far conoscere, la tecnologia, la qualità, le applicazioni, lo stile, il design, ecc. della produzione italiana. Le azioni di natura specificamente commerciale non sono prese in considerazione ai fini del contributo.

È anche valutabile negativamente l'intervento che, per la ripetitività delle azioni o per la modestia delle risorse, non garantisce efficacia ai progetti promozionali.

Poiché i progetti devono corrispondere alle direttive promozionali del Ministro per l'anno 2001, non si approvano i progetti che ripetono quelli che vengono realizzati dall'ICE.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, si ammettono soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2000; i progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in progetti annuali, affinché il contributo possa essere deciso annualmente sulle spese relative all'esecuzione di ciascun progetto annuale.

Art. 10.

Azioni promozionali tipiche

A titolo esemplificativo, sono ammissibili al contributo le seguenti azioni promozionali:

l'attività di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; creazione di pagine web; esercizio di pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media; ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri, ecc.;

l'attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione o l'organizzazione di mostre in Italia e all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;

le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi, sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei;

la presentazione del modello alimentare italiano sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, la degustazione, ecc.;

le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;

l'attività di formazione di operatori commerciali esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc.;

i servizi di assistenza alle imprese nella ricerca di partners, nello studio dei mercati, nella elaborazione dei databank, ecc.

Art. 11.

Liquidazione del contributo sul programma realizzato

Il Ministero procede alla liquidazione dei contributi sulla base della relazione sull'esecuzione del programma approvato dal Ministero; la relazione (allegato *C*) si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato *D*) e di un prospetto riepilogativo sia delle spese sostenute, che dei ricavi prodotti, siano essi di natura pubblica o privata.

Le schede sono redatte in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:

la convenienza della scelta operata sul mercato estero;

i risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, misurati attraverso gli indicatori di risultato e i relativi standard precedentemente fissati;

l'attuazione delle azioni (indicando per ciascuna le risorse impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);

il ruolo avuto da eventuali partner pubblici o privati;

i vantaggi ricevuti dai consorziati ed il rapporto costi/benefici.

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali sensibili scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

Art. 12.

Concessione del contributo

Per la concessione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard a suo tempo predeterminati, valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le spese non ammissibili e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.

Art. 13.

Documentazione di spesa

Nel fornire il prospetto riepilogativo delle spese, il richiedente deve specificare, per ciascun progetto inserito nel programma, l'impiego di risorse proprie, l'acquisto dall'esterno di beni e servizi e la relativa copertura finanziaria.

Le spese concernenti l'acquisto dall'esterno di beni e servizi sono la base per calcolare il contributo; sono ammesse quelle destinate alla buona esecuzione del progetto, mentre sono escluse quelle superflue e ridondanti (ad es.: eccessive spese di rappresentanza, tariffe che si discostano sensibilmente da quelle riconosciute da altri organismi; materiale informativo realizzato con entrate pubblicitarie, salvo dimostrazione del costo effettivamente sostenuto); le spese vanno calcolate al netto di IVA.

Il programma dovrà essere corredato dall'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni (allegato *E*) firmato dal legale rappresentante. Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.

Art. 14.

Spese non ammissibili

Le spese devono cioè essere destinate a conseguire obiettivi di «sviluppo» e di «penetrazione» dei mercati e non obiettivi puramente commerciali. È ammessa, ad esempio, la spesa iniziale di allestimento di un sito web, che indubbiamente rappresenta una vetrina pubblicitaria di grande effetto e di vasta diffusione, mentre non è ammessa la spesa relativa al suo mantenimento negli anni successivi, perché essa non possiede più la caratteristica di favorire lo sviluppo di nuovi rapporti di affari, ma piuttosto di mantenere il livello di affari raggiunto e riveste quindi carattere puramente commerciale.

Sono escluse le spese per il materiale informativo realizzato solo in lingua italiana, per la formazione rivolta a soggetti italiani, per l'area e l'allestimento di aree espositive quando non ammessi nel territorio dell'UE. Le spese vanno calcolate al netto di IVA. Le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero dell'industria.

Le spese per il personale dell'ente sono ammesse solo se direttamente connesse con le azioni promozionali da svolgere ed in misura proporzionale al peso della manifestazione (ad esempio l'invio di una o due persone presso le Fiere). Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento delle strategie disegnate durante gli eventi attraverso la programmazione del cosiddetto «follow up», sono ammesse le spese di personale sostenute dall'ente anche dopo la specifica manifestazione, per il tempo strettamente necessario a conseguire l'obiettivo.

Art. 15.

Progetti esclusi dal contributo

I progetti eseguiti senza che vi sia stata la preventiva approvazione del Ministero non sono ammessi al contributo per la parte relativa alle modifiche.

Art. 16.

Misura del contributo

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento, la misura del contributo non può eccedere il 50% delle spese sostenute. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, i finanziamenti devono essere indicati nel piano finanziario di cui all'art. 5 del presente decreto. Nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione o altro, gli introiti in questione devono essere indicati nel piano finanziario di cui all'art. 5 del presente decreto. Nella determinazione del contributo i predetti introiti saranno considerati solo per la parte superiore al 50% delle spese ammesse, affinché il contributo erogato non risulti eccedente rispetto alle effettive esigenze.

Art. 17.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene dopo la conclusione dell'istruttoria di tutte le richieste, secondo il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo e tenendo conto delle risorse disponibili. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.

Art. 18.

Termini per la presentazione degli elementi mancanti

Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, l'ufficio competente fissa termini perentori entro i quali i richiedenti debbono perfezionare i progetti o le rendicontazioni carenti, pena la decadenza della domanda.

Art. 19.

Ispezioni e verifiche

Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sui contratti di acquisto dei servizi e dei beni, sulle fatture originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Art. 20.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative generali citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it. I testi normativi specificamente riferiti al finanziamento delle attività promozionali possono essere reperiti sullo stesso sito, alla voce «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» o alla voce «Circolari e comunicati».

Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente tramite fax o e-mail copia della disciplina e della modulistica.

Art. 21.

Come contattare il Ministero

L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale America, 341 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548 06/59932460, fax 06/59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it - clabor@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria: sig. Antonio Trerotola coordinatore, tel. 06/59932621 - sig.ra Roberta Farelli, tel. 06/59932622 - sig.ra Francesca Di Marco, tel. 06/59932556 - sig.ra Simonetta Bianconi, tel. 06/59932570 - sig.ra Carla Andreozzi, tel. 06/59932544.

Sito web del Ministero: http://www.mincomes.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il direttore generale: VERZELETTI

MODELLO *A*

Schema di domanda in bollo

Al Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e
per l'Internazionalizzazione delle Imprese
Divisione III
Viale Boston, n.25
00144 Roma

Il sottoscritto.. nato a.................. il'........................... residente in .... nella qualità di legale rappresentante di .... con sede legale in .... e sede amministrativa in........... .... telefono n. .... fax n......................... chiede un contributo alle spese necessarie per eseguire l'allegato programma di azioni promozionali verso l'estero, di rilievo nazionale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese.

Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 (istituto, ente, associazione, ovvero impresa che agisce su mandato dell'ente, in quanto questo è impossibilitato a provvedere direttamente).

Per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, trasmette la seguente documentazione (se non già disponibile presso codesta Amministrazione): statuto ed atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio 1999; attività svolte e programmate; rappresentatività verso le imprese; agevolazioni pubbliche ricevute.

Data

Firma del legale rappresentante

(Firma autenticata, ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 ovvero, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art.2 della legge 16 giugno 1998, n.191, apposta davanti all'addetto di questa amministrazione ovvero l'istanza è presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore)

MODELLO *B*

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2001

Progetto n...... denominato......................... composto di n ... azioni

- Scelta del mercato estero (motivi, scopi)..
- Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali..
- Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare).....................
- Ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente, richiesta di finanziamento inoltrata ad altri enti pubblici). ....
- Costo del progetto Lit.. (in lire od in euro); piano analitico dei costi per singola azione al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, con preventivo in originale, la relativa traduzione in italiano controfirmata per conformità dal legale rappresentante; indicazione del rapporto qualità-prezzo;
- Prospetto del piano previsto per la copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici;

  ....
  ....
  ....
- Imprese italiane partecipanti, beneficiarie del progetto (numero, dimensione, localizzazione, in particolare nei territori dell'Obiettivo 1);
- Vantaggi per i consorziati e rapporto costi/benefici..

Data

Firma del legale rappresentante

MODELLO *C*

Schema di relazione sull'esecuzione del programma

Al Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e
per l'Internazionalizzazione delle Imprese
Divisione III
Viale Boston, n.25
00144 Roma

Il sottoscritto .... , legale rappresentante di ...., riferisce sulla realizzazione del programma denominato ...., n........., approvato da codesta Amministrazione con nota n.............. del...........composto di n....... progetti.

(Segue l'illustrazione del programma realizzato; per ciascun progetto, viene allegata la scheda informativa ed il prospetto dei costi sostenuti e della relativa copertura.)

Data Firma del legale rappresentante

MODELLO *D*

Scheda concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2000

Progetto n. ......,denominato .... ,composto di n......... azioni

- attuazione delle azioni (illustrare fasi, modi, luoghi e tempi);
- risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo proposto misurati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standards (incidenza sul contesto estero; imprese italiane beneficiarie);
- costo sostenuto, descritto in prospetto analitico dei singoli costi, ripartiti per ciascuna azione; verifica del rapporto qualità-prezzo; verifica del rapporto costi-benefici;)
- prospetto finanziario del piano di copertura dei costi con l'indicazione dei finanziamenti pubblici, dell'apporto di soggetti terzi, degli introiti per pubblicità, per servizi, per abbonamenti, ecc., delle quote di partecipazione e ricavi analoghi;

Data

Firma del legale rappresentante

MODELLO *E*

SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO	
Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo A titolo esemplificativo	Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione)	Soggetto emittente, titolo, numero e data	Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta	Importo netto	Importo IVA	Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc)	Importo (*)
- affitto area locali/sala conferenze							
- allestimento padiglione/sala conferenze							

* In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

00A10279

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 1° giugno 2000, n. **3487/c.**

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Alle regioni - Assessorato al commercio

All'Anci

All'Unioncamere

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata «commercio elettronico», nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di «commercio elettronico» sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data nella comunicazione della Commissione UE «un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico», in base alla quale per tale deve intendersi «lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni».

Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di «commercio elettronico» inteso come attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue.

Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art. 21.

Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione.

A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.

Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.

Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto «l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare».

L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (...) e dispone che detta attività «può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione» (cfr. lettera *a*).

Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale» (cfr. lettera *b*).

Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

L'attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lettera *h)*.

Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le «vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi» (cfr. punto 1); la «vendita per mezzo di apparecchi automatici» (cfr. punto 2); la «vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comuncazione» e le «vendite presso il domicilio di consumatori» (cfr. punto 4).

Il punto 3 della lettera *h)*, del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata «tramite (...) altri sistemi di comunicazione».

Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.

Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:

l'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma 1);

l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1);

nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1);

nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico;

in caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto art. 5 il quale dispone che il «possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale»;

è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2);

è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2);

fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.

Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114.

Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.

Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.

Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla camera di commercio e all'apertura della partita I.V.A.

Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell'organizzazione e conduzione dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.

Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui all'art. 26, comma 2, precisa quanto segue.

L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è

tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.

Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano, altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva n. 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti concernono:

Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso;

Conferma scritta delle informazioni: prima o al momento dell'esecuzione del contatto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza;

Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene;

Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.

Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro circoscrizione.

Il testo della presente circolare è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

Il Ministro: LETTA

00A10195

CIRCOLARE 13 luglio 2000, n. **900311**.

Chiarimenti in materia di esclusione dai contributi di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, degli impianti a fune fermi da oltre cinque anni.

Alle regioni a statuto ordinario

Sono pervenute varie richieste di chiarimento da parte delle Regioni in merito alla disposizione prevista dal decreto interministeriale del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti e della navigazione in merito all'agevolabilità di impianti a fune il cui esercizio risulta chiuso da oltre 5 anni.

A seguito di riunioni tenute con i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione sul problema in esame ed in considerazione di ragioni tecniche ed economiche connesse ai predetti impianti si comunica quanto segue:

il contributo di cui alla legge 11 maggio 1999, n. 140 non è concedibile con riferimento agli impianti a fune che sono fermi da oltre cinque anni per ragioni tecniche connesse alla sola sicurezza. Negli altri casi di fermo oltre cinque anni è possibile, su parere favorevole della regione, concedere le agevolazioni a condizione che l'esercente effettui gli adempimenti tecnici di cui al decreto n. 23 del 2 giugno 1985 del Ministro dei trasporti e della navigazione dovuti per revisioni generali ed invii agli uffici competenti una relazione a firma del direttore di esercizio e del responsabile della società sugli interventi tecnici connessi la revisione.

Il Ministro: LETTA

00A10345

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 10 luglio 2000, n. **8.**

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e decreto ministeriale 16 settembre 1999 (Utilizzazioni minori di interesse agricolo). Modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione a utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato

Al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Agrofarma

All'Unionchimica

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltori

Alla Confcoltivatori

Alla Copagri

Agli operatori interessati

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo presso le regioni

All'ufficio di gabinetto

Alla segreteria del Sottosegretario di Stato

Premessa.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995) che ha dato attuazione alla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ha disciplinato all'art. 9 le «estensioni delle autorizzazioni ad utilizzazioni minori» per prodotti fitosanitari già autorizzati dal Ministero della sanità nel rispetto di specifiche condizioni e con la precisazione che le richieste di estensione possono anche essere presentate da organi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attività agricole, da organizzazioni agricole professionali e da utilizzatori professionali.

Come previsto, altresì, dal citato art. 9 si è provveduto alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo, tramite l'emanazione del decreto ministeriale 16 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999).

La presente circolare intende fornire precisazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione di impiego ad utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari già autorizzati, nonché in merito alla documentazione di supporto.

Presentazione delle domande.

Si rammenta innanzitutto che per «utilizzazione minore di interesse agricolo» si intende, ai fini e per gli effetti del decreto 16 settembre 1999, l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala e che rivestono un'importanza economica minore rispetto agli usi per i quali il prodotto fitosanitario risulta già autorizzato, con le precisazioni riportate al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 16 settembre 1999.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve essere redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'appendice A alla presente circolare, da presentare in bollo e in copia conforme all'originale.

La documentazione tecnico-scientifica da allegare in carta semplice alla domanda riguarda:

a) i residui (allegato II, punto 6 e allegato III, punto 8 del decreto legislativo n. 194/1995, come modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998).

Per le colture minori esiste la possibilità di presentare un numero ridotto di prove (quattro prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta) come indicato ai punti 6.3 e 8.2 rispettivamente all'allegato II relativo alla sostanza attiva e all'allegato III relativo al prodotto fitosanitario del sopracitato decreto legislativo n. 194/1995.

Si sottolinea, inoltre, come in condizioni di comparabilità di diversi parametri, tra cui le pratiche agricole e le colture, è possibile l'estrapolazione dei dati relativi a prove residui di un prodotto condotte su una coltura ad un'altra, riducendo ulteriormente la necessità di prove per fissare il limite massimo di residuo.

Gli indirizzi comunitari più recenti sulle modalità di comparabilità ed estrapolazione sono riportati nel documento della commissione europea n. 7525/VI/95 rev. 5;

b) l'efficacia agronomica (allegato III, punto 6 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) documentazione integrativa (quale ad esempio esposizione dell'operatore, impatto ambientale etc.) o motivazioni che consentano all'amministrazione di constatare che le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b),* punti 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 194/1995 sono soddisfatte o che non vengono sostanzialmente ad essere modificate dall'estensione.

Qualora esista un comprovato interesse pubblico all'estensione ad utilizzazione minore e non sussista l'accordo, previsto all'art. 9, comma 2, lettera *f),* del decreto legislativo n. 194/1995, con i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti una determinata sostanza attiva, l'amministrazione si riserva di decidere i modi per valutare le richieste e se del caso gli interventi per rendere possibile l'uso in condizioni particolari e controllate. In questo caso il richiedente che non ha ottenuto l'accordo del titolare di registrazione è responsabile dello specifico impiego del formulato.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: VERONESI

APPENDICE A

FAC-SIMILE DI DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE L'ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO AD UTILIZZAZIONI MINORI.

Al Ministero della Sanità
D.A.N.S.P.V. – Ufficio XIVPiazza Marconi, 25
00144 ROMA

OGGETTO: Richiesta di estensione delle autorizzazioni ad utilizzazione minore (art. 9, D.L.vo n. 194, 17 marzo 1995).

Il sottoscritto ______________________, legalmente domiciliato nel territorio dell'Unione Europea, in ________________, in qualità di ______________[1] del ________________[2] con sede legale __________________ ed amministrativa ____________________, partita IVA ______________ e codice fiscale ______________, chiede l'estensione dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ________________ dell'Impresa ________________ registrato il ____________ al n° _____ alla seguente utilizzazione minore[3] ____________

Le motivazioni per cui si chiede l'estensione del campo di applicazione sono le seguenti: ____
____

Il prodotto ha la seguente composizione quali-quantitativa:

- principio (i) attivo (i) ________________, tecnico ____%, pari a puro ____%, purezza ____%, attività ________________
- Coformulanti __________%, con funzione ______________________

Il prodotto si presenta con il seguente tipo di:

- formulazione: ____________________
- imballaggi: ____________________
- taglie: ____________________
- classificazione: ____________________

Per quanto riguarda l'estensione richiesta:

- gli organismi nocivi combattuti sono: ____________________

---

[1] legale rappresentante, presidente, etc.
[2] Indicare l'organismo di appartenenza (Organismo ufficiale o scientifico di ricerca, organizzazione agricola professionale, utilizzatore professionale).
[3] specificare quale (secondo art. 1, pt.2 e art. 2 del D.M. 16 settembre 1999)

- le modalità di impiego (dosi, numero di trattamento, epoca di impiego) sono: ________________
- i limiti massimi di residuo, espressi in mg/kg, proposti per i nuovi campi di impiego, in relazione al principio attivo ed ai suoi metaboliti sono: ________________

Si allega alla presente domanda:

1. Dossier sui dati tecnico-scientifici.
2. Fac-simile delle etichette (e di eventuali fogli illustrativi), in tre esemplari, di cui uno in bollo, timbrati e firmati sul retro dal titolare della domanda, in formato di dimensioni unificate (210 x 297 mm) contenenti l'estensione richiesta e le istruzioni per l'uso.
3. Dichiarazione di accordo del titolare della registrazione del prodotto fitosanitario all'estensione ad utilizzazione minore.
4. Ricevuta del pagamento della tariffa prevista dal D.M. 9 luglio 1999, art. 1, all. I, pt. 1 (G.U. del 21 ottobre 1999, n. 248).

Data,

Firma

00A10202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 332, il sig. Pietro Larizza è stato nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio che decorre dalla data del decreto medesimo.

00A10353

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Antofagasta (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Giuseppina Cianelli, vice console onorario in Antofagasta (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santiago (Cile) degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

3) autenticazioni di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio onorario;

4) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010297

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Arequipa (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giulio Vaccari, vice console onorario in Arequipa (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa all'iscrizione nell'A.I.R.E.;

7) rilascio di fogli di viaggio previa autorizzazione, di volta in volta, dell'ambasciata d'Italia in Lima;

8) autentificazione di firma nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

9) traduzioni conformi all'originale dallo spagnolo all'italiano;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010298

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Tarragona (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Stracquadanio, vice console onorario in Tarragona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

8) ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio di passaporti o di altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) compiere delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010299

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Campinas (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alvaro Roberto Cotomacci, vice console onorario in Campinas (Brasile), oltre all'adempimento dei generale doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di atti in materia pensonistica;

4) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

5) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi allo stato civile;

6) rinnovo dei passaporti nazionali a favore dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio delegante;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010300

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Renato Alaimo, console generale onorario in Antananarivo (Madagascar), oltre all'adempimento dei doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Pretoria;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi;

9) redazione di procure speciali (con l'esclusione di quelle generali), ricezione degli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore dei discendenti e del coniuge a favore dell'altro coniuge; agire quali amichevoli compositori e quali arbitri;

10) istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici o per ricongiungimento familiare, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Pretoria;

11) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

12) promozione culturale e sociale a favore della collettività italiana residente nella giurisdizione dell'ufficio consolare onorario;

13) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio di passaporti, leva, pensioni, stato civile;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010301

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Marrakech (Marocco)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Karim Benfallah, vice console onorario in Marrakech (Marocco), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri e successiva trasmissione al consolato generale d'Italia in Casablanca (Marocco);

2) ricezione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili e successiva trasmissione al consolato generale d'Italia in Casablanca;

3) ricezione dei testamenti formati a bordo di aeromobili e successiva trasmissione al consolato generale d'Italia in Casablanca;

4) ricezione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia e successiva trasmissione al consolato generale d'Italia in Casablanca;

5) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

6) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Casablanca;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

0010302

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Compagnia di S. Orsola Figlie di S. Angela Merici, in Lucca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene estinta la Compagnia di S. Orsola Figlie di S. Angela Merici, con sede in Lucca.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Lucca.

0010346

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa San Giuseppe della congregazione delle Figlie di San Giuseppe, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa San Giuseppe della congregazione delle Figlie di San Giuseppe, con sede in Roma.

0010347

Estinzione della parrocchia «San Nicola Vescovo» in Montecalvo Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene estinta la parrocchia «San Nicola Vescovo», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Avellino.

0010348

Estinzione della parrocchia «San Bartolomeo Apostolo» in Montecalvo Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene estinta la parrocchia «San Bartolomeo Apostolo», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Avellino.

00A10354

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9390
Yen giapponese	102,43
Dracma greca	337,12
Corona danese	7,4545
Corona svedese	8,3940
Sterlina	0,61890
Corona norvegese	8,1825
Corona ceca	35,663
Lira cipriota	0,57422
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,31
Zloty polacco	4,0356
Tallero sloveno	207,2782
Franco svizzero	1,5519
Dollaro canadese	1,3772
Dollaro australiano	1,5909
Dollaro neozelandese	2,0353
Rand sudafricano	6,5284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10457

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Puglia, in Bari

Con provvedimento del 10 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, via Amendola 201/9, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10349

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Fano, in Fano

Con provvedimento dell'11 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), via Montevecchio 114, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10352

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo ai manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Si comunica che il sottoindicato manuale di corretta prassi igienica è stato valutato conforme dal Ministero della sanità e inviato alla commissione europea:

manuale di corretta prassi igienica per la produzione dello zucchero.

«Assozucchero», largo Giuseppe Toniolo, 6 - 00186 Roma - fax 06/6893748.

00A10203

Annullamento dell'estratto del decreto n. 240 del 28 gennaio 2000, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Paracetamolo"».

Il comunicato indicato in epigrafe relativo al decreto n. 240 del 28 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, a pag. 52, seconda colonna, si dia per non pubblicato, in quanto errato.

00A10276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco Verde», in Striano

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 luglio 2000 l'avv. Vittorio Ricci è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco Verde», con sede in Striano (Napoli), costituita il 9 novembre 1974 con atto a rogito notaio dott.ssa M. Teresa Di Maio.

00A10351

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «America», in Bacoli

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 5 luglio 2000 il dott. Fabrizio Borgo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione del dott. Vincenzo Mello che non ha accettato l'incarico.

00A10350

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Il Casolare», in Quartu S. Elena, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale del 5 luglio 2000 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il Casolare», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) - Via Corelli, 8, costituita il 2 aprile 1973 per rogito del notaio dott. Antonio Saba ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Pier Filippo Cugudda nato ad Cagliari il 5 dicembre 1963.

00A10336

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali

In data 18 luglio 2000, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, è stato emanato il decreto ministeriale «pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali» con l'elenco dei prodotti stessi, articolato su base regionale.

Il decreto sarà pubblicato su un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, di prossima pubblicazione.

00A10357

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Itas Mutua, in Trento

Con provvedimento n. 1607 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Itas Mutua, con le modifiche deliberate in data 29 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei delegati dei soci relative ai seguenti articoli: art. 11 (In materia di esclusione dalla nomina di delegati, sostituzione della dicitura «né i dipendenti dell'Itas, né gli agenti o i loro collaboratori, né persone che abbiano funzioni in altre società di assicurazione non appartenenti al gruppo Itas», in luogo della precedente «dipendenti dell'ltas o delle sue agenzie, o persone che abbiano funzioni in altre società di assicurazione»); art. 14 (sostituzione, terzo comma, della dicitura «da almeno due sindaci» in luogo della precedente «dal collegio dei sindaci»); art. 17 (sostituzione della dicitura «da almeno due sindaci» in luogo della precedente «dal collegio dei sindaci»); art. 19 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziano e patrimoniale effettuate dall'Istituto o dalle sue società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di composizione e nomina: «il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti dall'assemblea generale tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti» in luogo di «il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti»). Nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti richiesti ai sindaci ai fini della candidatura; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *c)* limiti al cumulo degli incarichi. Sostituzione della parola «essi» in luogo della precedente «i sindaci» in materia di durata in carica e rieleggibilità degli stessi; abrogazione dell'art. 24 (foro competente e rinuncia all'esecuzione provvisoria) e conseguente rinumerazione dei seguenti articoli ex art. 25, rinumerato art. 24 (durata scioglimento e liquidazione dell'ITAS); ex art. 26, numerato art. 25 (disposizione generale).

00A10303

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Itas Assicurazioni S.p.a., in Trento

Con provvedimento n. 1606 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Itas Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall' assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 22 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle sue controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 26 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di: *a)* composizione e nomina del collegio sindacale: «il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti» in luogo di «il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ... ai sensi di legge»; *b)* funzionamento, doveri e responsabilità: «il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale, sono determinati dalla legge» in luogo di «... tre sindaci effettivi e due supplenti .... e funzionanti ai sensi dei legge». Nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti richiesti ai sindaci ai fini della candidatura; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *c)* limiti al cumulo degli incarichi; *d)* durata e rieleggibilità per i membri del collegio sindacale).

00A10304

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla S.p.a. Italaquae alla produzione e vendita in contenitori in vetro e PET, in nuovi volumi, dell'acqua minerale «Natia».

Con decreto dirigenziale n. 03/A.G.C. 12 del 28 giugno 2000, la Italaquae S.p.a. è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Natia» in comune di Riardo (Cesena) anche in contenitori in vetro nei nuovi volumi della capacità, da 20, 25 e 33 cl, e in PET da 20, 25, 33, 50, 75 e 200 cl.

00A10355

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare L25B storia dell'arte moderna

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari in servizio presso le sedi universitarie, che siano inquadrati nel predetto settore L25B.

I candidati alla valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento del suddetto posto devono presentare domanda al preside della facoltà di architettura di questa Università, piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande possono essere inviate al predetto indirizzo mediante il servizio postale a mezzo raccomandata: in tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, i ricercatori di altri atenei possono presentare domanda di trasferimento purché abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici: la domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede di appartenenza. Essi dovranno indicare, nella domanda di trasferimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento (L25B), la facoltà di appartenenza nonché la data dalla quale prestano servizio in qualità di ricercatore presso l'università di provenienza.

I candidati devono allegare alla domanda il *curriculum* della propria attività scientifica e didattica, nonché i titoli e le pubblicazioni, con relativo elenco sottoscritto, che ritengano utili ai fini della valutazione comparativa. Non potranno essere presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni presentati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Ai fini della valutazione comparativa, il consiglio di facoltà valuta la professionalità scientifica e l'attività didattica del candidato sulla base del *curriculum* complessivo e dei titoli e lavori prodotti.

Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:

originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore;

apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nel settore.

Ove lo ritenga opportuno, la facoltà può costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone all'esame della facoltà.

La deliberazione di chiamata deve essere motivata e viene adottata dal consiglio di facoltà a maggioranza assoluta dei presenti. La facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. In tal caso il preside, entro trenta giorni dall'adozione della delibera, comunica la decisione della facoltà a tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda.

Il trasferimento del ricercatore chiamato sarà disposto con decreto rettorale subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria per le spese di personale ed in conformità alle disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

00A10356

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651174/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77